

N. 225/2019 / CIRCOLARE / Prot. 283.19 / FV

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

16 dicembre 2019

Alle aziende associate

APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO TOTALE PER LE AZIENDE FINO A 9 ADDETTI

Con un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio del Senato in sede di conversione del disegno di legge n. 1586 (legge di Bilancio 2020), tornano le agevolazioni contributive per i contratti di Apprendistato stipulati da datori di lavoro con non più di 9 addetti, ma solo per l'Apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Cos'è l'Apprendistato di primo livello

E' un contratto di lavoro a contenuto formativo finalizzato al conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale e del diploma di istruzione e formazione professionale.

Destinatari

Giovani tra i 15 ed i 25 anni in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.

Durata

La durata del contratto non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a:

- 3 anni per il conseguimento della qualifica professionale;
- 1 anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente;
- 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale.

Obblighi formativi fissati dalla Regione Emilia-Romagna

La durata annua della formazione in Emilia-Romagna è di 1000 ore, ripartita in:

- formazione esterna: 500 ore per il I°, II° e III° anno, 400 ore per il IV° anno;
- formazione interna: 500 ore per il I°, II° e III° anno, 600 ore per il IV° anno.

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione è concordata dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro. E' prevista sia formazione interna che formazione esterna all'azienda.

La formazione esterna è realizzata dalle istituzioni scolastiche presenti nel territorio regionale e da enti di formazione professionali accreditati. Ricordiamo a questo proposito che **la Società Centro Formazione Emilia (CFE) è ente accreditato dalla Regione Emilia-Romagna per erogare la formazione in Apprendistato** ed offre alle imprese un qualificato servizio di consulenza per supportarle nella realizzazione dell'attività formativa, al fine di far sì che tale formazione, non sia solo un obbligo da espletare, ma costituisca uno strumento efficace per l'apprendista e per l'azienda e trasformare così la formazione effettuata, da semplice adempimento burocratico, ad occasione di crescita e di sviluppo.

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it

**BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA**

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812

La contribuzione prevista fino al 31 dicembre 2019

Fino a tale data la contribuzione dovuta all'Inps per i rapporti di lavoro instaurati con questa tipologia contrattuale è disciplinata come segue:

1. l'aliquota contributiva ordinaria del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali è ridotta alla misura del 5%;
2. opera lo sgravio totale dell'aliquota di finanziamento della Naspi nella misura dell'1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché del contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;
3. non trova applicazione il contributo di licenziamento (art. 2 commi 31 e 32 della legge n. 92 del 28 giugno 2012).

Cosa cambia dal 2020

Per i contratti stipulati dal 01-01-2020, il punto n. 1 si applicherà ai soli datori di lavoro che impiegano oltre 9 dipendenti, mentre ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, è riconosciuto, per un triennio, lo sgravio del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

La soglia di organico va verificata nel momento di costituzione del rapporto di lavoro e nel computo dei dipendenti vanno inclusi tutti i lavoratori di qualunque qualifica (anche i dirigenti ed i lavoratori a domicilio), con esclusione degli apprendisti e dei lavoratori in somministrazione. I lavoratori a tempo parziale si computano in proporzione all'orario svolto in rapporto al tempo pieno, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.

Risorse economiche stanziare

Gli oneri per far fronte all'incentivo sono stimati in 1,2 milioni di euro per l'anno 2020, 2,9 milioni per il 2021, 4 milioni per il 2022, 2,1 milioni per l'anno 2023 e 0,5 per il 2025.

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI

Tel. 059-894811 – f.vecchi@confapiemilia.it;

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

